



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Guardia costiera
Reparto II – Ufficio 2°

AI VEDASI ELENCO INDIRIZZI

Argomento: Legge 7 maggio 2026, n. 70 – “Valorizzazione della risorsa mare” - Disposizioni applicative e indirizzi operativi- modifiche al codice della navigazione.

Prosecuzione: a) Dp. prot. n. 24765 del 25 febbraio 2026;
b) Dp. Prot. n. 59751 del 4 maggio 2026.

Nel quadro del progressivo rinnovamento dell’ordinamento della navigazione e della razionalizzazione dell’azione amministrativa, la Legge 7 maggio 2026, n. 70 completa le misure di semplificazione già introdotte con la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, incidendo su una pluralità di ambiti di diretto e indiretto interesse del Corpo.

La legge in esame ha confermato, in particolare agli artt. 21 e 22, il riassetto delle disposizioni di modifica e di coordinamento del Codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione.

Al riguardo, si forniscono i seguenti indirizzi di dettaglio, volti ad assicurare un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni:

a) Contenuto della comunicazione delle annotazioni (art. 122 -bis)

In attuazione del nuovo assetto concernente le annotazioni e le comunicazioni dei movimenti di marineria, è necessario definire in modo uniforme le modalità con cui tali comunicazioni devono essere effettuate, con riferimento ai marittimi diversi dal comandante, casi in cui, dopo l’annotazione del movimento sul libretto di navigazione, l’adempimento informativo all’ufficio di iscrizione del marittimo è rimesso al comandante della nave.

Come noto, le comunicazioni in parola sono finalizzate a informare l’Ufficio di iscrizione in ordine agli imbarchi e agli sbarchi del personale, così da consentire il tempestivo aggiornamento delle risultanze matricolari. Tale aggiornamento, in vista della progressiva digitalizzazione dell’anagrafe dei marittimi, assume rilievo essenziale e deve, in ogni

caso, essere oggetto di puntuale verifica in sede di rilascio dell'estratto matricolare, sulla scorta delle annotazioni apposte sul libretto di navigazione.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal comandante dell'unità, indicare la qualifica posseduta e recare data certa.

In allegato alla presente si propone un fac-simile di comunicazione quale utile strumento per armonizzare e uniformare tale adempimento (all.1).

b) Modalità di inoltro

La comunicazione deve essere inoltrata dal comandante dell'unità, dalla società armatoriale ovvero dai soggetti che, secondo l'assetto organizzativo dell'impresa, curano stabilmente gli adempimenti connessi all'armamento delle unità sociali, purché ne sia in ogni caso assicurata la chiara riferibilità alla nave e al movimento di marineria oggetto dell'adempimento.

A tal fine, sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione:

- presentazione in formato cartaceo presso l'Ufficio di iscrizione del marittimo;
- inoltro in formato cartaceo mediante servizio postale;
- trasmissione per via telematica, anche mediante posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata (PEC) ovvero attraverso ulteriori canali telematici resi disponibili dall'amministrazione destinataria.

Quanto alla sottoscrizione, la comunicazione è validamente formata:

- mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ovvero mediante sottoscrizione autografa, con allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ovvero, in caso di trasmissione telematica, con allegata la scansione della comunicazione sottoscritta e del documento di identità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Resta fermo che, indipendentemente dalla modalità di inoltro utilizzata, la comunicazione deve consentire l'univoca individuazione del soggetto che la sottoscrive (il comandante dell'unità), della nave cui si riferisce e del movimento di marineria cui l'adempimento accede.

c) Termine per l'invio della comunicazione

Le comunicazioni devono essere effettuate entro quindici giorni dalla data del movimento di marineria. Ne consegue che, in via ordinaria, deve essere trasmessa una comunicazione riferita all'imbarco e una distinta comunicazione riferita allo sbarco. Resta tuttavia ammesso, ove ciò risponda a esigenze organizzative e purché sia garantito il rispetto del termine di legge con riferimento a ciascun movimento, l'invio di un'unica comunicazione cumulativa recante sia i dati dell'imbarco sia quelli dello sbarco.

Le società di navigazione, i procuratori e i comandanti delle unità adottano le modalità organizzative ritenute più idonee, purché ciò non pregiudichi la chiarezza, la completezza e la tempestività dell'adempimento; a tal fine, è consentito l'utilizzo anche di un unico inoltro riepilogativo diretto ai diversi uffici di iscrizione interessati, ove il relativo contenuto consenta la puntuale individuazione dei marittimi e dei movimenti cui la comunicazione si riferisce.

d) Soppressione della prassi della c.d. "base di sbarco"

La cosiddetta "base di sbarco" ha finora costituito, nella prassi degli uffici territoriali, uno strumento operativo volto ad agevolare la trattazione dei movimenti di marineria, consentendo di raccogliere, in un unico documento, gli elementi informativi utili ad effettuare l'annotazione sul ruolo di equipaggio e sul libretto di navigazione.

Alla luce del mutato quadro normativo, detta prassi non è più coerente con l'attuale riparto degli adempimenti in tema di arruolamento della gente di mare. Ne consegue che, per i movimenti di marineria relativi ai marittimi diversi dal comandante, la prassi della "base di sbarco" non deve essere più adottata.

e) Regime transitorio - imbarco antecedente alla legge n.70/2026

Per i marittimi diversi dal comandante il cui imbarco sia intervenuto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 70/2026, occorre distinguere tra l'annotazione documentale e la comunicazione all'ufficio di iscrizione.

In tali ipotesi, il comandante della nave provvede alle annotazioni relative sia all'imbarco che allo sbarco secondo il nuovo regime normativo. Nel caso in cui il movimento di imbarco non sia stato vidimato dall'Autorità Marittima, il comandante della nave provvede a comunicare l'annotazione al momento dello sbarco. Diversamente se l'annotazione risulti vidimata dall'Autorità Marittima, la stessa non deve essere comunicata all'ufficio di iscrizione, in quanto il relativo adempimento è stato espletato.

Le presenti indicazioni sono emanate, in continuità con i dispacci in prosecuzione, allo scopo di assicurare uniformità applicativa sull'intero territorio nazionale, prevenire difformità operative e garantire che la semplificazione procedurale si traduca in effettivo incremento di efficienza amministrativa, senza arretramenti nei livelli di tutela affidati al presidio istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

La presente viene estesa per conoscenza alle Direzioni Generali in indirizzo nel quadro dell'iter di aggiornamento e/o integrazione del vigente "*Prontuario amministrativo di navigazione marittima ad uso degli uffici consolari e dell'utenza armatoriale*".

d'ordine
IL CAPO REPARTO
CA (CP) Fabrizio GIOVANNONE
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs
07/03/2005, n. 82)

Per estensione di copia
Ass.te COGE
Ass.te Vice COGE
Reparti TUTTI

ELENCO INDIRIZZI

**Alle
Direzioni Marittime
TUTTE**

**Capitanerie di porto
TUTTE**

**Uffici Circondariali marittimi
TUTTI**

E per conoscenza:

- **Direzione Generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie**
dgit.segreteria@cert.esteri.it
- **Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne**
dg.tm@pec.mit.gov.it
- **Reparto Pesca Marittima**
prego passi associazioni di categoria comparto pesca
- **ACCADEMIA NAVALE**
Dipartimento Insegnamento del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera
marinaccad@postacert.difesa.it
- **MARISCUOLA TARANTO**
Dipartimento Insegnamento del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera
Mscuola.ta.dipnp@marina.difesa.it
- **MARISCUOLA LA MADDALENA**
Dipartimento Insegnamento del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera
mariscuola.lmd@postacert.difesa.it
- **Centro di Formazione Specialistica "B. GREGORETTI" – LIVORNO**
formazionelivorno@mit.gov.it;
- **Centro di Formazione Specialistica "C.A. Antonio De Rubertis"**
formazionegenova@mit.gov.it
- **Centro di Formazione Specialistica "VTMIS E ATTIVITA' OPERATIVE" Messina**
cp-rsnmessina@pec.mit.gov.it
- **4^ Sezione Volo Elicotteri Decimomannu**
cp-aereadecimomannu@pec.mit.gov.it
- **Base aeromobili Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri di Catania-Fontanarossa**
cp-aereacatania@pec.mit.gov.it
- **Base aeromobili Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri di Sarzana-Luni**
cp-aereasarzana@pec.mit.gov.it

- **Base aeromobili Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri di Pescara-Fontanelle**
cp-aereapescara@pec.mit.gov.it
- **Confitarma**
confitarma@confitarma.it
- **Assarmatori**
segreteria@assarmatori.eu
- **Assorimorchiatori**
mail@pec.assorimorchiatori.it
- **Federimorchiatori**
federimorchiatori@pec.it